

ACCORDO CONTRATTUALE

**per la gestione coordinata di progettualità sperimentali personalizzate a favore
di disabili psico fisici - anno 2024**

Premesso che:

- con deliberazione di G.P. n. 2433 di data 21 dicembre 2023 sono state approvate le prime disposizioni per il finanziamento delle funzioni ed attività del Servizio Sanitario Provinciale per il triennio 2024-2026;

- con deliberazione n. 391 del 28 marzo 2024 concernente le direttive 2024 sui servizi socio sanitari nell'ambito delle aree disabilità e riabilitazione, salute mentale, materno infantile ed età evolutiva e dipendenze, la Giunta Provinciale ha disposto il proseguo della collaborazione tra APSS e i gestori dei servizi socio assistenziali (Comuni e Comunità) volta all'attivazione di assistenze personalizzate a favore di disabili accolti in contesti residenziali socio assistenziali e che necessitano di elevate personalizzazioni degli interventi;

- Sulla scorta di quanto disposto dalle direttive sopra citate, con deliberazione del D.G. di APSS n. 648 del 26.09.2024 sono state definite le modalità organizzative sperimentali, i criteri e le risorse massime per gli anni 2024-2025, al fine di dare continuità alla progettualità già in essere con la Comunità Valsugana e Tesino e per la quale per l'anno 2023 è stata stipulata apposita convenzione rep n. 933/2023;

- con verbale di data 19.09.2024, l'UVM di APSS ha confermato la necessità di proseguire il progetto assistenziale in atto prevedendo una successiva rivalutazione a sei mesi;

tra

l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (di seguito denominata "Azienda"),
P.IVA e C.F. 01429410226, rappresentata dal Direttore Generale, dott. Antonio

Ferro, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda sita in Trento, via

Degasperi n. 79

e

la Comunità di Valle Valsugana e Tesino con sede legale a Borgo Valsugana (TN)

Piazzetta Ceschi 1, C.F. 90014590229 e P.I. 02189180223, di seguito definita

“Comunità” nella persona del suo legale rappresentante, Sig. Enrico Galvan

domiciliato per la carica presso la sede della Comunità,

si conviene e stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente accordo disciplina le modalità di collaborazione tra l'Azienda ed la Comunità atte a garantire l'attivazione di forme di assistenza personalizzata da parte di strutture finanziate nell'ambito delle politiche sociali supportate da un intervento finanziario a carico del FAI-SSP.

Art. 2 - Destinatari dei progetti

1. Destinatari dei progetti di assistenza personalizzata sono assistiti SSP disabili, adulti o minori, con situazioni di gravissima difficoltà nella gestione dell'assistenza e grave disturbo comportamentale valutati eleggibili dalla competente UVM sulla base dei criteri definiti con la deliberazione n. 648/2024 citata in premessa.

2. Non possono essere posti a carico dell'Azienda oneri per progettualità a favore di cittadini con residenza extra provinciale o che abbiano acquisito la residenza anagrafica in un comune provinciale in data successiva o contestuale alla richiesta di valutazione da parte dell'Unità Valutativa Multidisciplinare territorialmente competente (di seguito UVM).

Art. 3 - Modalità di attivazione

Art. 3 - Modalità di attivazione

1. La Comunità avvia il progetto di assistenza e trascorso il periodo di prova di 90 giorni presenta una richiesta per l'erogazione del contributo alla UVM informando anche il Servizio Convenzioni dell'Azienda. La richiesta deve specificare le risorse, l'impegno orario e le giornate in cui viene attivata l'assistenza personalizzata e per le quali viene richiesto il contributo aziendale.

2. L' UVM dell'Azienda, con il coinvolgimento attivo di specialisti clinici e assistente sociale, verifica il possesso dei requisiti di ammissibilità dell'assistito definiti nel documento tecnico allegato alla delibera D.G. n. 648/2024 e tenuto conto degli esiti del periodo di prova, si esprime sull'adeguatezza del progetto, sulla durata massima dello stesso ed sui tempi di conclusione/verifica/rinnovo.

3. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia esito positivo, il Servizio Convenzioni dell'Azienda formalizza l'accordo contrattuale per il riconoscimento del contributo.

4. Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia esito negativo, l'UVM comunica il diniego e la motivazione; in tale caso gli oneri dell'assistenza personalizzata attivata durante il periodo di prova rimangono a carico della Comunità.

Art. 4 – Contributo

1. L'Azienda garantisce alla Comunità i contributi per la copertura dei costi sostenuti per l'attivazione del progetto di assistenza personalizzata nei seguenti limiti annuali:

- per l'anno 2024, un valore massimo di spesa di **€ 14.000,00;**
- per l'anno 2025, un valore massimo di spesa di **€ 14.000,00.**

2. Il contributo richiesto dalla Comunità è assicurato dall'Azienda secondo i

criteri, i limiti massimi e le modalità definite dalla deliberazione 648/2024 richiamata in premessa e tenendo conto dei limiti di spesa cui al comma 1.

3. Nel caso di conclusione anticipata del progetto in essere potranno essere attivati nuovi progetti nel limite del valore massimo stabilito al comma 1.

Art. 5 – Pagamenti

1. Il pagamento del contributo per singolo progetto personalizzato attivato viene erogato semestralmente a seguito di apposita dichiarazione da parte della Comunità che attesti l'onere aggiuntivo sostenuto per l'erogazione dell'assistenza personalizzata erogata secondo le modalità previste da progetto; tale dichiarazione dovrà essere inviata al Servizio Convenzioni e sarà vistata dal coordinatore dell'UVM.

3. La comunità, entro il 10° giorno del mese successivo al semestre di riferimento, trasmette quindi all'Azienda il documento fiscale.

4. L'Azienda provvede al pagamento della fattura a 60 giorni dal ricevimento della fattura.

5. Ai fini fiscali le parti dichiarano che le prestazioni oggetto del presente accordo costituiscono operazioni esenti da IVA e che il presente accordo è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2°, del D.P.R. 26.04.1986 n. 131.

6. L'imposta di bollo relativa al presente accordo è a carico della Comunità ed è anticipata dall'Azienda che l'assolverà in modo virtuale. La Comunità provvederà al rimborso della somma anticipata dall'Azienda, pari ad € 32,00 mediante sistema di pagamento pagoPA.

7. Eventuali spese di registrazione sono a carico del richiedente.

Art. 6 - Accordo di contitolarità nel trattamento dati personali

1. La Struttura e l'Azienda determinano congiuntamente le finalità ed i mezzi del trattamento dei dati personali riferibili all'esecuzione del presente accordo e quindi riconoscono e convengono di agire, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR"), in qualità di contitolari.

2. Le responsabilità in merito all'osservanza degli obblighi derivanti dal GDPR sono definite nell'atto di contitolarità allegato parte integrante dell'accordo negoziale rep. n. 933/2023 - Allegato 1.

Art. 7 - durata

1. Il presente accordo ha decorrenza dal 01.01.2024 e validità fino al 31.12.2025 salvo:

a) richiesta di risoluzione da entrambe le parti con preavviso di almeno 3 (tre) mesi da comunicare tramite PEC.

b) conclusione anticipata della progettualità formalizzata dall'UVM dell'Azienda in sede di rivalutazione dell'utente. In tal caso il termine di validità del presente accordo di cui al comma 1 coincide con la data di conclusione della progettualità.

2. Per quanto non previsto si fa riferimento al codice civile ed alle disposizioni provinciali.

Art. 8 - Controversie

1. Di regola gli inadempimenti al presente Accordo sono composti amichevolmente previa contestazione da ciascuna parte per iscritto e con fissazione del termine entro il quale devono essere rimossi. E' fatta salva la facoltà di ciascuna delle parti di presentare entro 30 giorni dal ricevimento della contestazione le proprie controdeduzioni. Eventuali controversie che dovessero insorgere dall'applicazione del presente accordo, non risolvibili in via amichevole, verranno deferite al giudizio

di un collegio arbitrale composto da un rappresentante dell'Azienda, un rappresentante della Comunità e un terzo membro nominato dalla Provincia di Trento.

2. In caso di mancata definizione, anche in sede arbitrale, si dichiara fin d'ora competente il Foro di Trento.

Art. 9 - Disposizioni finali

1. Il presente Accordo è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 Codice dell'Amministrazione Digitale. Si conviene che la data di sottoscrizione è quella di repertoriazione all'interno del sistema di gestione documentale dell'Azienda.

Letto, approvato e sottoscritto.

Azienda Provinciale Servizi Sanitari

Comunità Valsugana e Tesino

Il Direttore Generale

Il Legale Rappresentante

dott. Antonio Ferro

Sig. Enrico Galvan

-Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 82/2005-